

**D.D.G. n° 187 del 08.4.2021**

**Oggetto:** Ditta RI.FO.TRAS s.r.l. di Panebianco Nunzio (P. IVA 00298170838)

Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), i) dell'art.3 del d.lgs.2009/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, anche conto terzi, sito in Via Maregrossa n.14 nel Comune di Messina, Foglio di Mappa n.234, Particelle nn.370 e 371, autorizzato con Ordinanza Commissariale n.615 del 25.01.2005 e ss.mm.ii. **Annullamento del D.D.S. n.27 del 27.01.2020 di rinnovo dell'Ordinanza Commissariale n.65 del 25.01.2005 e ss.mm.ii.**

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

SERVIZIO 8 - AUTORIZZAZIONI IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - A.I.A

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 in materia di recupero rifiuti non pericolosi e le successive modifiche e integrazioni di cui ai D.M. Ambiente 9 gennaio 2003, D.M. Ambiente 27 luglio 2004 e D.M. Ambiente 5 aprile 2006 n.186, nonché il Decreto n.161 del 10 agosto 2012;
- VISTO il d.lgs. 24 giugno 2003, n.209 recante “*Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il d.lgs. n.152 del 03.4.2006 – Norme in materia ambientale, e ss.mm.ii.;
- VISTA la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*”;
- VISTO il Decreto Presidenziale 21 aprile 2017, n.10 “*Regolamento di attuazione dell’art.9 della legge regionale 8 aprile 2010, n.9. Approvazione dell’aggiornamento del Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali in Sicilia*”;
- VISTA la legge regionale n.19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, che ha istituito il “*Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- VISTO il D.P.Reg. del 27.6.2019, pubblicato sulla GURS n.33 del 17.7.2019 di approvazione del regolamento di attuazione dei nuovi assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art.13 comma 3 della L.R. 3/2016;
- VISTO il D.P.Reg. n.2805 del 19.6.2020 con il quale, in esecuzione della delibera di giunta regionale n.264 del 14.6.2020, l’ing. Calogero Foti è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il D.D.S. n.27 del 27.01.2020, con il quale il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art.208 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii. ha rinnovato l’Ordinanza Commissariale n.65 del 25.01.2005 e il Decreto n.283/SRB del 29.10.2009, intestati alla Ditta “RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio (P. IVA 00298170838)” con Sede Legale in via Maregrossa, 14, Messina, relativi a “un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), i) dell’art.3 del d.lgs.2009/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, anche conto terzi, sito in Via Maregrossa n. 14 nel Comune di Messina, Foglio di Mappa n.234, Particelle n.370 e 371”;
- VISTA la nota acquisita al prot. DRAR n.32544 del 13.8.2020, con la quale il Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici, ha chiesto il ritiro in autotutela del D.D.S. n.27 del 27.01.2020 ai sensi e per gli effetti dell’art.21quinquies della l. n.241/90, con le motivazioni in essa contenute;
- VISTA la nota prot.15543 del 04.9.2020 dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della



- Regione Siciliana, acquisita al prot. DRAR n.34809 del 07.9.2020, con la quale, facendo riferimento al ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal Comune di Messina per l'annullamento del D.D.S. n.27 del 27.01.2020 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ha comunicato l'obbligo di trasmissione di una dettagliata relazione sui motivi del ricorso prevista dall'art.9 del D.P.R.1199/1971;
- VISTA la nota via pec del 16.9.2020 dell'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, acquisita al prot. DRAR n.36283 del 16.9.2020, con la quale è stato trasmesso il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana promosso dal Comune di Messina contro l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e nei confronti della Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio, con il quale si chiede l'annullamento del D.D.S. n.27 del 27.01.2020;
- VISTA la nota prot. DRAR n.38516 del 01.10.2020, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, atteso che dalla documentazione allegata al ricorso promosso dal Comune di Messina era emerso che la Ditta RI.FO.TRAS. non aveva più titolo di disponibilità dell'area di impianto, in relazione all'esproprio delle particelle per pubblica utilità, ha chiesto alla Ditta di voler controdedurre con urgenza quanto sopra, per la valutazione degli atti consequenziali da porre in essere;
- VISTA la nota prot. DRAR n.39908 del 12.10.2020, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha trasmesso all'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana la relazione illustrativa sui fatti di causa di cui alla nota prot.15543 del 04.9.2020;
- VISTA la nota del 14.10.2020, acquisita al prot. DRAR n.40381 del 15.10.2020, con la quale la Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni di cui alla nota prot. DRAR n.38516 del 01.10.2020;
- VISTA la nota del 02.11.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n.42917, con la quale la Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio, facendo seguito alla nota del 14.10.2020, ha comunicato, tra l'altro, che il Comune di Messina, in data 20.10.2020, aveva *“ritenuto di sospendere l'attività esercitata dalla ditta scrivente, sequestrare l'impianto, i macchinari, i mezzi d'opera dell'azienda, nonché gli autoveicoli in attesa di messa in sicurezza e bonifica e i rifiuti anche speciali e pericolosi presenti”*;
- VISTA la nota inviata via pec dal Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici, in data 11.11.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n.44396, con la quale è stata trasmessa la seguente documentazione:
- Verbale di immissione in possesso delle particelle nn.370 e 371 del F.234 del 07.08.2019;
  - Verbale di consistenza delle particelle nn.370 e 371 del F.234 del 20.10.2020.
- VISTA la nota del 27.11.2020, acquisita al prot. DRAR n.47712 del 30.11.2020, con la quale la Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio, facendo seguito alle precedenti note, ha inviato *“informativa sulla procedura espropriativa dell'area ed impianto di gestione rifiuti della Ditta RI.FO.TRAS di Nunzio Panebianco in Messina e sugli effetti relativi al D.D.S. n.27/2020”*, allegando altresì:
- ricorso contro il Comune di Messina del 14.10.2019;
  - motivi aggiunti con istanza di misura cautelare del 28.10.2020;
  - memoria difensiva del 16.11.2020 nel ricorso contro il Comune di Messina R.G. n.1656/2019;
  - nota inviata al DRAR il 02.11.2020;
- VISTA la nota prot. DRAR n.48293 del 01.12.2020, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ha comunicato alla Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco preavviso di revoca del D.D.S. n.27 del 27.01.2020, *“nella considerazione che le particelle in oggetto non sono più nella disponibilità di codesta ditta e che la stessa, pertanto, in assenza di titolarità dell'area non può esercitare l'attività di cui al D.D.S. n.27/2020”*;
- VISTA la nota del 04.12.2020, acquisita al prot. DRAR n.49233 del 07.12.2020, con la quale la Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio, ha trasmesso *“Seguito informativa del 27.11 u.s. Nota Comune di Messina – Dipartimento Servizi Tecnici del 03.12.2020”*, allegando nota della Ditta Bosio Auto s.r.l.s del 27.10.2020 e nota di riscontro del Comune di Messina del 03.12.2020;



- VISTA la nota del 30.12.2020, acquisita in pari data al prot. DRAR n.53021, con la quale la Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio ha trasmesso osservazioni al preavviso di revoca prot. DRAR n.48293 del 01.12.2020;
- VISTA la nota prot. DRAR n.7952 del 24.02.2021, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, anche a riscontro delle osservazioni della Ditta RI.FO.TRAS prot. n.53021 del 30.12.2020, ha comunicato alla Ditta di voler procedere all'annullamento in autotutela del D.D.S. n.27 del 27.01.2020 ai sensi dell'art.21-nonies della l.241/90 e ss.mm.ii, facendo presente che:
- l'Amministrazione, in un primo momento, ha ritenuto di revocare l'atto in parola giacché era venuta a conoscenza della mancanza dei presupposti che legittimavano il rilascio del provvedimento autorizzativo, come risulta nella nota prot.48293 del 01.12.2020;
  - a seguito di nuove valutazioni, nonché di una migliore considerazione di tutti gli elementi fattuali e giuridici, l'Amministrazione ritiene di dover procedere all'annullamento del D.D.S. n.27 del 27.01.2020;
  - la proprietà dell'area su cui sorge l'impianto costituisce elemento essenziale previsto per legge ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte dell'Amministrazione regionale;
  - si riteneva essersi configurata una falsa rappresentazione dei fatti nell'ambito del procedimento di rinnovo del D.D.S. n.27/2020, che aveva indotto in errore l'Amministrazione regionale, la quale non avrebbe riconosciuto il rinnovo dell'Autorizzazione qualora a conoscenza della procedura espropriativa già in corso al momento della richiesta di rinnovo e, per di più, che in data 07.8.2019, antecedentemente all'emissione del provvedimento di rinnovo, veniva redatto verbale di immissione in possesso da parte del Comune di Messina, ancorché completatosi in data 20.10.2020;
  - la mancanza di titolarità dell'area, atteso che i provvedimenti di esproprio sono già divenuti esecutivi, aveva comportato la decadenza dei presupposti necessari al conseguimento del vantaggio attraverso il provvedimento autorizzativo;
  - in tale situazione ricorrono, più propriamente, le condizioni per l'annullamento d'ufficio, ex art.21-nonies l.241/90, del citato D.D.S. n.27 del 27.01.2020, essendo lo stesso un provvedimento illegittimo *ab origine*, proprio in ragione dell'assenza di uno dei presupposti di fatto;
- VISTA la Sentenza del TAR Sicilia n.667/2021 Reg. PROV. COLL., pubblicata il 02.3.2021 e trasmessa dal Comune di Messina con nota prot. DRAR n.13549 del 02.4.2021, con la quale il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, in parte dichiara inammissibile ed in parte rigetta il ricorso introduttivo e dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti promosso dalla Ditta RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio contro il Comune di Messina – Dipartimento patrimonio ed espropriazioni, per l'annullamento dei provvedimenti nn.231 e 232 del 05.6.2019, insieme con le note prot. 203628 e 206335 del 03.7.2019 e del verbale di consistenza dei beni immobili del Comune di Messina, Dipartimento Servizi Tecnici del 20.10.2020;
- VISTA la nota del 05.3.2021 della Ditta RI.FO.TRAS, acquisita al prot.9327 del 08.3.2021, con la quale la Ditta ha formulato osservazioni alla nota prot. DRAR n.7952 del 24.02.2021;
- CONSIDERATO che le motivazioni contenute nelle note prot.53021 del 30.12.2020 e 9327 del 08.3.2021 non siano utili al superamento dei motivi esposti nella nota prot.7952 del 24.02.2021, in quanto:
- la omessa comunicazione della Ditta al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti dell'immissione in possesso da parte Comune di Messina, in data 07.8.2019, delle particelle nn.370 e 371 del Foglio n.234 - quindi ad istruttoria di rinnovo del provvedimento ancora in corso – ha determinato una falsa rappresentazione dei fatti, in quanto la piena titolarità dell'area costituisce presupposto necessario per l'emissione del provvedimento di rinnovo poi rilasciato con D.D.S. n.27 del 27.01.2020;
  - il citato provvedimento, per quanto sopra, è risultato affetto da vizio di legittimità;



- tra l'altro, la sopracitata Sentenza del TAR Sicilia n.667/2021 ha confermato la legittimità dei provvedimenti di esproprio delle particelle nn.370 e 371 presso cui ha sede l'impianto autorizzato in ultimo con D.D.S. n.27 del 27.01.2020;

RITENUTO

pertanto di dover procedere all'annullamento d'ufficio del D.D.S. n.27 del 27.01.2020, con il quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti aveva rinnovato l'Ordinanza Commissariale n.65 del 25.01.2005 e il Decreto n.283/SRB del 29.10.2009 intestati alla Ditta "RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio (P. IVA 00298170838)" con Sede Legale in Via Maregrosso 14, Messina, e relativi ad "un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), i) dell'art.3 del d.lgs.209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, anche conto terzi, sito in Via Maregrosso n.14 nel Comune di Messina, Foglio di Mappa n.234, Particelle nn. 370 e 371".

Tutto quanto sopra premesso

## DECRETA

### Art.1

Ai sensi dell'art.21-nonies della legge 241/90 e ss.mm.ii. è annullato il D.D.S. n.27 del 27.01.2020, con il quale il Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti aveva rinnovato l'Ordinanza Commissariale n.65 del 25.01.2005 e il Decreto n.283/SRB del 29.10.2009, intestati alla Ditta "RI.FO.TRAS di Panebianco Nunzio (P. IVA 00298170838)" con Sede Legale in via Maregrosso, 14, Messina, relativi ad "un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h), i) dell'art.3 del d.lgs.209/2003, nonché stoccaggio di rifiuti metallici provenienti da demolizioni in genere, anche conto terzi, sito in via Maregrosso, 14 nel Comune di Messina, Foglio di Mappa n.234, Particelle nn. 370 e 371".

### Art.2

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. 12 agosto 2014 n.21 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. 07.5.2015 n.9, trasmesso alla GURS affinché venga pubblicato per estratto, e notificato alla ditta RI.FO.TRAS s.r.l. di Panebianco Nunzio.

### Art.3

Avverso il presente decreto è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi del d.lgs.104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art.23, ultimo comma dello Statuto siciliano entro il termine di 120 gg dalla data di pubblicazione o della notifica se anteriore.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione nel sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Messina, Città Metropolitana di Messina, Prefettura di Messina, Pubblico Registro Automobilistico di Messina, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. Sicilia - Direzione Generale, D.R.A.R. – Servizio 5 Gestione Integrata dei Rifiuti.

### Il Funzionario

Alessandro Licciardello

(firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti dell'ufficio)

### Il Dirigente generale

Foti